

Chalet "il lago" Londa - Fi

STATUTO SOCIALE

(Come approvato dall'Assemblea del 21 marzo 2025)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione

- *“MOSCA CLUB VALDISIEVE – Sistema TLT APS”*

da ora in avanti detta “Associazione”, con sede legale nel Comune di Londa (FI) e durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha come scopo quello di raggruppare in una organizzazione solida e permanente quanti intendono raggiungere il fine di esercitare l'attività della pesca con la mosca, perseguendo l'obiettivo di promuovere e sviluppare tale attività come mezzo di inclusione e benessere.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

B) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14/08/1991 n. 281.

C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

- organizzare corsi per apprendere la tecnica di lancio e di pesca con la mosca artificiale
- organizzare corsi per la costruzione degli artificiali
- organizzare manifestazioni ad essa collegate
- fare attività di ricerca e studio sugli ecosistemi fluviali
- gestire impianti di proprietà o di terzi adibiti a palestre, campi e attrezzature sportive di vario genere
- gestire anche in collaborazione, incubatoi di valle per la riproduzione di specie ittiche di maggior pregio e semina di avannotti anche proveniente da terzi
- collaborazione e gestione di Z.R.S. (Zone Regolamento Specifico)

D) di acquistare in proprietà indivisa o gestire i beni e gli strumenti indispensabili per raggiungere gli scopi di cui sopra

E) di promuovere e compiere tutte le attività ed iniziative concorrenti allo scopo.

A tal fine l'Associazione potrà svolgere ogni attività di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. 19/05/2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con D.M. del 09/06/2022.

ART. 3

(Ammissione e numero associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altri APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;*
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.*

In caso di domanda presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con la finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Categorie, diritti e obblighi degli associati)

Gli associati si suddividono in:

- soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione con l'intenzione di seguire le iniziative, le direttive e le regole;*
- soci Sostenitori tutti coloro che aderiscono all'Associazione con l'intenzione di seguire le iniziative, le direttive e le regole contribuendo con libere elargizioni;*
- soci Onorari, persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della pesca con la mosca e attività correlate.*

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli Organi Associativi;*
- essere eletti negli Organi Associativi (se maggiorenni);*
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;*
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità e/o fomenti in seno all'Associazione dissidi e disordini, può esserne escluso, dopo averne ascoltato le giustificazioni, mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione.

L'associato decade automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 Marzo di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa e/o libera elargizione non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. In caso di soci minori, il voto può essere esercitato dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea e' effettuata a cura della segreteria mediante avviso da comunicarsi individualmente in forma scritta (anche per posta elettronica o Whats App) a ciascun associato, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi;*
- approva il bilancio di esercizio;*
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- delibera sulla esclusione degli associati che fanno ricorso;*
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;*
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e/o regolamento interno;*
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;*
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per la modifica dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza, tanto in prima come in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le

deliberazioni devono essere prese dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;*
- delibera l'ammissione degli associati;*
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.*

L'Organo di Amministrazione è formato da 5 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.

L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario che svolge anche le funzioni di tesoriere.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione è effettuata mediante avviso scritto (anche per posta elettronica o Whats App) a ciascun membro contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni che comportano impegni finanziari occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Organo di Amministrazione.

Gli amministratori possono intervenire nelle riunioni dell'Organo di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può scegliere tra gli associati coloro che, ritenuti in possesso dei requisiti necessari, ricopriranno la carica di Direttore Tecnico.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea decisa dalla maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Associativi (Organo di Amministrazione, Presidente, Organo di Controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito alla attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative*
- contributi pubblici e privati*
- donazioni e lasciti testamentari*
- rendite patrimoniali*
- proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS*
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS*
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS*

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 **(Libri e registri)**

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;*
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e vidimato ai sensi della nota ministeriale n. 12675 del 14/09/2022;*
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;*
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.*

ART. 15 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previste dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 16

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D.L. 03/07/2017 n. 117 (CTS) e successive modifiche e integrazioni e in quanto compatibile dal Codice Civile.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE SAN LORENZO
ATTO REGISTRATO IL 10/04/2025 AL Real 3
N. 63 ESATTI EURO 202,00
IL DIRETTORE
L'ASSISTENTE
Valeria Marchi

